



FEDERCHIMICA
CONFINDUSTRIA



FARMINDUSTRIA



Chiarimento sul mantenimento dell'iscrizione a FASCHIM (ex. art. 62, p. 8) del CCNL)

Le Parti, considerata

- la particolare fase di emergenza in atto,
- la sospensione della normativa relativa alle procedure di licenziamento collettivo di cui alla L. 223/1991,
- la attuale previsione contrattuale in tema di mantenimento dell'iscrizione a FASCHIM dopo la cessazione del rapporto di lavoro nei casi di procedure ex Legge n. 223/1991, degli accordi ex art. 4 Legge n. 92/2012 e, per interpretazione estensiva, in via provvisoria anche nei casi di accordi di cui all'art. 14, comma 3 D.L.104/2020 (e successive conversioni in legge),
- la previsione di ulteriori strumenti di legge e contrattuali funzionali a favorire una gestione condivisa di esuberanti e processi di ricambio generazionale, anche con il ricorso a forme di prepensionamento volontario, quali il cd "Contratto di espansione" (di cui al D.L. 34/2019 e successive modifiche intervenute) e il Fondo di solidarietà bilaterale settoriale (T.R.I.S.) in attesa di diventare operativo,
- la volontà di verificare, nell'ambito del rinnovo del CCNL, tutte le opportunità utili ad agevolare scelte condivise a livello aziendale, nel rispetto delle finalità dei diversi strumenti contrattuali interessati, ivi compresi i Fondi settoriali, per i quali è necessario anche preservarne la solidità patrimoniale con adeguate scelte economicamente sostenibili,

convengono quanto segue.

In via straordinaria e fino al rinnovo del CCNL di settore in vigore, quanto già previsto dal CCNL all'art. 62, p. 8), in tema di mantenimento dell'iscrizione a FASCHIM, è riconosciuto per analogia in caso di risoluzioni consensuali derivanti dagli accordi aziendali di esodo nell'ambito dei "Contratti di espansione" sottoscritti ai sensi del D.L. 34/2019 (e successive modifiche intervenute) e in caso di adesione al Fondo di solidarietà bilaterale settoriale (T.R.I.S.). Sempre in analogia alla attuale previsione contrattuale, anche in tali casi, l'iscrizione a FASCHIM e le relative prestazioni non potranno eccedere il periodo già previsto dall'art. 62, p. 8) per i lavoratori coinvolti nelle citate procedure di cui alla L. 223/91, ovvero il periodo di spettanza teorica della NASPI per ogni lavoratore interessato.

31 maggio 2021

FEDERCHIMICA

FARMINDUSTRIA

FILCTEM-CGIL

FEMCA-CISL

UILTEC-UIL

Chiarimento sul mantenimento dell'iscrizione a FASCHIM (ex. art. 62, p. 8) del CCNL)

Le Parti, considerata


- la particolare fase di emergenza in atto,
- la sospensione della normativa relativa alle procedure di licenziamento collettivo di cui alla L. 223/1991,
- la attuale previsione contrattuale in tema di mantenimento dell'iscrizione a FASCHIM dopo la cessazione del rapporto di lavoro nei casi di procedure ex Legge n. 223/1991, degli accordi ex art. 4 Legge n. 92/2012 e, per interpretazione estensiva, in via provvisoria anche nei casi di accordi di cui all'art. 14, comma 3 D.L.104/2020 (e successive conversioni in legge),
- la previsione di ulteriori strumenti di legge e contrattuali funzionali a favorire una gestione condivisa di esuberanti e processi di ricambio generazionale, anche con il ricorso a forme di prepensionamento volontario, quali il cd "Contratto di espansione" (di cui al D.L. 34/2019 e successive modifiche intervenute) e il Fondo di solidarietà bilaterale settoriale (T.R.I.S.) in attesa di diventare operativo,
- la volontà di verificare, nell'ambito del rinnovo del CCNL, tutte le opportunità utili ad agevolare scelte condivise a livello aziendale, nel rispetto delle finalità dei diversi strumenti contrattuali interessati, ivi compresi i Fondi settoriali, per i quali è necessario anche preservarne la solidità patrimoniale con adeguate scelte economicamente sostenibili,

convengono quanto segue.

In via straordinaria e fino al rinnovo del CCNL di settore in vigore, quanto già previsto dal CCNL all'art. 62, p. 8), in tema di mantenimento dell'iscrizione a FASCHIM, è riconosciuto per analogia in caso di risoluzioni consensuali derivanti dagli accordi aziendali di esodo nell'ambito dei "Contratti di espansione" sottoscritti ai sensi del D.L. 34/2019 (e successive modifiche intervenute) e in caso di adesione al Fondo di solidarietà bilaterale settoriale (T.R.I.S.). Sempre in analogia alla attuale previsione contrattuale, anche in tali casi, l'iscrizione a FASCHIM e le relative prestazioni non potranno eccedere il periodo già previsto dall'art. 62, p. 8) per i lavoratori coinvolti nelle citate procedure di cui alla L. 223/91, ovvero il periodo di spettanza teorica della NASPI per ogni lavoratore interessato.

31 maggio 2021


FEDERCHIMICA



UGL CHIMICI



FARMINDUSTRIA



FAILC CONFAIL



FIALC CISAL

